
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Istanza di regolamento di giurisdizione:
può anche non contenere specifici motivi di ricorso ma deve recare l'esposizione
sommatoria dei fatti di causa**

L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommatoria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere. In particolare, il requisito dell'esposizione sommatoria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), cui è soggetto a pena d'inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deve ritenersi soddisfatto solo se e quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall'art. 41 cod. proc. civ.

...omissis...

Con un unico, articolato motivo, ha denunciato Exxxx. violazione della L. n. 205 del 2000, art. 7 e della direttiva CE n. 66 del 2007.

Ha esposto, a sostegno del mezzo:

- a) che essa ebbe a impugnare innanzi al TAR la sua esclusione dalla gara di appalto indetta da xxx per la fornitura di macchine per la trasmissione di segnali in digitale di classe 1 e 2, precisando che il relativo giudizio è stato rubricato al numero di Rxxxx 8551 del 2011;
- b) che reagì con analoga iniziativa alla successiva esclusione da altra gara di appalto, per la fornitura di strutture di diffusione di classe 3 e 4, incardinando il giudizio rubricato al numero R.G. 8604 del 2011;xxxxxxxAssicurazioni s.p.a., in connessione alla partecipazione di Exxxxxx. alle predette procedure, pendono innanzi al Tribunale civile di Roma due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, uno dei quali rubricato al numero di R.G. 29736 del 2013, e l'altro al numero 36202 dello stesso anno;
- d) che, rigettata dal giudice amministrativo la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, è intervenuto un provvedimento in data 11 marzo 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti xxxx di Exxxx. dei requisiti previsti dal bando, ha affermato che Rxx. ha violato il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2;
- e) che a tale delibera ha fatto seguito la proposizione di una domanda identica, sia dinanzi al giudice amministrativo che a quello civile, volta alla declaratoria di nullità per illiceità della causa della gara in oggetto.

Tanto premesso l'esponente si domanda se, nella situazione attuale, la stessa domanda di nullità per illiceità della causa dell'intera gara - avente portata pregiudiziale rispetto all'impugnativa del provvedimento di esclusione (azionata davanti al giudice amministrativo) e alla escussione delle cauzioni (azionata davanti al giudice civile) - non debba essere conosciuta dallo stesso giudice, in applicazione, altresì, dei principi di concentrazione, di effettività e di ragionevole durata del giusto processo enunciati nella Direttiva n. 66 del 2007, oltre che nella Costituzione repubblicana.

Il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità.

Valga al riguardo considerare che dalla intestazione dell'atto si evince che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione risulta avanzato nel procedimento rubricato al numero di R.G. 36202 del 2013, pendente innanzi al Tribunale civile di Roma, identificato, nella ricostruzione del complesso iter processuale che ha preceduto l'attivazione del regolamento, come una delle opposizioni ai decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da xxxxxxxxp.a. nei confronti di Axxxxxx.p.a. per escutere le cauzioni prestate dalla offerente xxxxxxxxx

Peraltro dall'esposizione sommaria dei fatti di causa emerge (n. 1, lett. e) che, a seguito della delibera della AVCP, è stata da Exxxxxxxxx proposta, sia davanti al giudice amministrativo che a quello ordinario, una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità per illiceità della causa "della gara in oggetto", senza che peraltro neppure venga specificato se si tratti di richiesta azionata nel giudizio in corso o in via autonoma. E tanto a prescindere dal rilievo che, come rilevato dal Procuratore generale, la ricostruzione della vicenda processuale innanzi riportata si è molto giovata del contributo offerto dalle esposizioni contenute nei controricorsi.

Si ricorda, in proposito, che l'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (confl. Cass. civ. Sez. un. 16 maggio 2013, n. 11826; Cass. civ. sez. un. 9 giugno 2004, n. 10980).

In particolare, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), cui è soggetto a pena d'inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deve ritenersi soddisfatto solo se e quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti,

l'oggetto e il titolo della domanda e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall'art. 41 cod. proc. civ..

Nella fattispecie tali esplicitazioni erano poi tanto più necessarie in quanto, come è del resto confermato dalla lettura della memoria difensiva di xxxxx (confr. pagg. 1 e 19), il giudizio recante numero di xx 36202 del 2013, pendente innanzi al Tribunale di Roma, è stato introdotto da xxxxx in via di opposizione al decreto ingiuntivo azionato da xxxxxxxxa., per il pagamento delle cauzioni da essa prestate, e che in esso la società assicuratrice, oltre ad opporre l'abusività dell'escussione, ha agito in via di regresso nei confronti di xxxxxxxxx debitrice principale.

In ogni caso non par dubbio che la competenza a conoscere della opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Rxxxxxxx spetta al giudice ordinario, involgendo il giudizio questioni afferenti l'interpretazione e l'esecuzione di un contratto privatistico, sottratto alla competenza del giudice amministrativo. In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuno dei resistenti.

p.q.m.

La Corte a sezioni unite dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.